

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3300

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PREIONI, NAVA e MANFREDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1998

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, concernente
l’attuazione dell’articolo 132 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - La presente proposta di legge ridefinisce le procedure previste nel titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352, relativo ai *referendum* per la modificazione territoriale delle regioni previsti dall'articolo 132 della Costituzione.

L'argomento non è nuovo. Esso è stato già affrontato da numerosi disegni di legge delle passate legislature, sia al Senato che alla Camera dei deputati. Nessuno di essi è però stato approvato.

Per limitarci agli anni '90, ricordiamo, nella X legislatura, i disegni di legge dei deputati Bertoli ed altri (atto Camera n. 5898) e dei deputati Gasparotto e De Carli (atto Camera n. 6097). Nella XI legislatura, vi furono - in ordine cronologico - i disegni di legge dei deputati Gasparotto e Renzulli (atto Camera n. 549), dei deputati Bertoli ed altri (atto Camera n. 825) dei senatori Di Benedetto ed altri (atto Senato n. 474), del deputato Patuelli (atto Camera n. 1583), dei deputati Bertoli ed altri (atto Camera n. 1694), del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (atto Senato n. 961), dei senatori Foschi ed altri (atto Senato n. 968).

Nella XII legislatura furono presentati - sempre in ordine cronologico - i disegni di legge del deputato Ruffino (atto Camera n. 547), del senatore Baccarini (atto Senato n. 366), dei senatori Fontanini ed altri (atto Senato n. 500), dei deputati Stroili ed altri (atto Camera n. 1059), dei deputati Leonardelli e Molinaro (atto Camera n. 1280).

Nella legislatura in corso, sono stati infine presentati tre disegni di legge, da parte rispettivamente dei deputati Santandrea ed altri (atto Camera n. 371), dei deputati Ruffino ed altri (atto Camera n. 2498) e dei de-

putati Berselli ed altri (atto Camera n. 3176).

Della questione si è interessata l'Assemblea di Montecitorio in data 4 agosto 1993, in occasione dell'esame del progetto di legge n. 2179, recante «Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province», e degli altri abbinati, esprimendo un consenso quasi unanime, con l'assenso e la partecipazione del Governo, sull'ordine del giorno 9/2179/1 dell'onorevole Bertoli, dal quale si traggono alcuni passaggi: «Balza evidente l'incongruenza anche sullo stesso piano costituzionale della disciplina dettata dalla legge n. 352 del 1970 in applicazione dell'articolo 132 della Costituzione e in particolare del secondo comma. Auspicando che il Parlamento, anche sulla base delle varie proposte di legge già presentate, approvi rapidamente la modifica del titolo III della legge n. 352 del 1970, intitolato «Norme sui *referendum* territoriali» riducendo la consultazione referendaria ivi prevista alle sole popolazioni dei comuni oggetto di trasferimento e ripristinando il parere delle regioni, così come risulta dallo spirito e dalla lettera della Costituzione;

impegna il Governo a concorrervi anche con proprie idonee iniziative»:

La normativa esistente non appare quindi conforme allo spirito del dettato costituzionale, non esaltando adeguatamente l'autonomia della comunità locali cioè la libertà di determinazione e quindi la podestà di provvedere alla cura di interessi propri disponendo dei mezzi necessari per ottenere un'armonica e coordinata soddisfazione degli interessi medesimi.

L'articolo 132 della Costituzione fa riferimento a tre distinte fattispecie:

- 1) fusione di due regioni esistenti;
- 2) costituzione di una nuova regione con un minimo di un milione di abitanti;
- 3) distacco di comuni e di province da una regione ed aggregazione ad un'altra regione.

Nei suoi tratti essenziali il procedimento dettato dalla Costituzione prevede la richiesta di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate; l'approvazione della proposta mediante *referendum*, l'acquisizione del parere dei consigli regionali coinvolti dalle modifiche; il ricorso alla legge costituzionale nei primi due casi e alla legge ordinaria per disporre, invece, il distacco da una regione e l'aggregazione ad un'altra di province e comuni che ne abbiano fatta richiesta.

Già prendendo in esame la questione relativa alle «popolazioni interessate» alla costituzione di una nuova regione o al distacco di comuni e province da una regione, la lettera della legge n. 352 del 1970 appare nettamente in contrasto con lo spirito del dettato costituzionale che ha lo scopo di non cristallizzare l'assetto territoriale quale stabilito dal Costituente.

Il procedimento infatti risulta notevolmente aggravato laddove si intendano per

popolazioni interessate anche i cittadini della regione da cui si intende distaccarsi e della regione a cui si chiede di essere aggregati; sembra quasi che il legislatore ordinario abbia temuto l'eccesso di autonomia concesso, non fidandosi degli eletti nei consigli comunali e provinciali nonchè del popolo chiamato a esprimere la sua volontà attraverso il *referendum*. Il presente disegno di legge mira pertanto a limitare l'ampiezza delle consultazioni alle sole popolazioni direttamente interessate; ed a colmare una lacuna nella legge n. 352 del 1970, e cioè a prevedere il diritto dei cittadini stessi a richiedere il *referendum* in alternativa alle iniziative degli organi rappresentativi degli enti locali. Si vuole infatti consentire agli elettori di raccogliere direttamente le adesioni alla richiesta di indizione di *referendum* e di decentrare presso le locali corti d'appello la competenza a decidere che attualmente appartiene alla Corte di cassazione.

Si può concludere puntualizzando che questa proposta mira, nello spirito della Costituzione, a fornire una base ragionata e ragionevole per favorire e regolamentare al meglio i processi di aggregazione di entità territoriali simili per caratteristiche socio-economiche e per elementi storico-culturali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Oggetto del referendum*)

1. L'articolo 41 della legge 25 maggio 1970, n. 352 è sostituito dal seguente:

«Art. 41. - *I.* I quesiti da sottoporre ai *referendum*, a norma dell'articolo 132 della Costituzione, per la fusione di regioni esistenti o per la creazione di nuove regioni o per il distacco da una regione e l'aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni, devono essere espressi, rispettivamente, con la formula: "Volete che la regione... sia fusa con la regione... per costituire insieme una unica regione?"; oppure: "Volete che il territorio delle province... (o dei comuni...) sia separata dalla regione... (o dalle regioni... per formare regione a sè stante?"; oppure: "Volete che il territorio del comune... (o della provincia...) sia separata dalla regione... per entrare a fare parte integrante della regione...?", e l'indicazione delle regioni, delle province e dei comuni di cui trattasi. Può essere inserita l'indicazione del nome della nuova regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione».

Art. 2.

(*Richiesta di referendum*)

1. L'articolo 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - *I.* La richiesta di *referendum* per la fusione di regioni deve essere corredata dalle deliberazioni, recanti il testo del quesito da sottoporre a *referendum* ai sensi

dell'articolo 41, di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.

2. La richiesta di *referendum* per la costituzione di una nuova regione, ai sensi dell'articolo 132, primo comma, della costituzione, può essere presentata da tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione dei comuni, che dovrebbero costituire la nuova regione. Le relative delibere devono recare il testo del quesito da sottoporre a *referendum* ai sensi dell'articolo 41.

3. La richiesta del distacco di una o più province o di uno o più comuni da una regione, al fine della loro aggregazione ad un'altra regione, può essere presentata:

a) dal corpo elettorale delle province e dei comuni stessi, che si esprime mediante *referendum*;

b) dai consigli provinciali o comunali.

4. Il *referendum* di cui alla lettera a) del comma 3 è indetto su richiesta di 10.000 elettori per le province e per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; di 2.000 elettori per i comuni e le province con popolazione compresa tra 100.000 e 499.999 abitanti; di 1.000 elettori per i comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 99.999 abitanti; di un decimo degli elettori per i comuni con popolazione inferiore a 15.000. Lo svolgimento del *referendum* è regolato dagli articoli 43 e seguenti.

5. Se la richiesta è espressa mediante *referendum*, ai sensi della lettera a) del comma 3, l'ufficio centrale, dopo averne proclamato i risultati, li trasmette senza indugio al Ministro dell'interno per le finalità di cui all'articolo 46, quarto comma.

6. Se la richiesta è formulata dal consiglio provinciale o comunale, ai sensi della lettera b) del comma 3, essa deve contenere l'indicazione della regione cui si chiede l'aggregazione, nonché la designazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente, uno dei quali provvede, entro tre mesi, al deposito della richiesta stessa presso la cancelleria della corte d'appello di cui

al primo comma dell'articolo 43. I predetti delegati possono essere gli stessi per più province o comuni».

Art. 3.

(Ufficio centrale per i referendum)

1. All'articolo 43 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«L'ufficio centrale per il *referendum* concernente le richieste di cui all'articolo 132, primo comma, della Costituzione è costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 12 della presente legge. Esso accerta che la richiesta di *referendum* sia conforme alle disposizioni della Costituzione e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto di deliberazioni depositate.

Per i *referendum* di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, l'Ufficio centrale per il *referendum* è costituito presso la Corte d'appello nella cui circoscrizione si trova la provincia o il comune di cui viene richiesta l'aggregazione ad altra regione».

2. Nell'articolo 45, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Art. 45 - L'Ufficio centrale per il *referendum* procede alla somma dei risultati relativi a tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato».

Art. 4.

(Territorio in cui si svolge il referendum)

1. Nell'articolo 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il *referendum* è indetto:

a) nel caso di fusione di regioni, nel territorio delle regioni interessate;

b) nel caso di formazione di nuove regioni, nel territorio che si propone di attribuire alla nuova regione;

c) nel caso di distacco di province o comuni da una regione e loro aggregazione ad altra regione, nel territorio delle province o comuni che dovrebbero passare dall'una all'altra regione».